



**FEDERAZIONE ITALIANA VOGHE TRADIZIONALI
F.I.V.T.**

STATUTO

**Deliberato dal Consiglio Federale
nella riunione del 13 gennaio 2018
Delibera numero**

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art.1 - Costituzione
- Art.2 - Scopi
- Art.3 - Durata e Sede

TITOLO II - I SOGGETTI

Capo I - AFFILIATI E TESSERATI

- Art.4 – Affiliazione
- Art.5 - Doveri degli Affiliati
- Art.6 - Diritti degli Affiliati
- Art.7 - Rinnovo dell'affiliazione
- Art.8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.V.T.
- Art.9 - I Tesserati
- Art.10 - Doveri dei Tesserati
- Art.11 - Diritti dei Tesserati
- Art.12 - Tesseramento, durata e cessazione
- Art.13 - Sanzioni

TITOLO III - ORDINAMENTO

Capo I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Art.14 - Organi ed Organismi della F.I.V.T.

Capo II - ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi Centrali

- Art. 15 – L'Assemblea Nazionale
- Art. 16 – Convocazione e validità delle Assemblee
- Art.17 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali
- Art.18 - Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto
- Art.19 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale
- Art.20 - Modifiche allo Statuto
- Art.21 - Proposta di scioglimento della F.I.V.T.
- Art.22 - Il Presidente della Federazione
- Art.23 - Il Consiglio Federale
- Art.24 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni
- Art.25 - Competenze del Consiglio Federale
- Art.26 - Decadenza del Consiglio Federale
- Art.27 - Integrazione del Consiglio Federale
- Art.28 - Il Consiglio di Presidenza
- Art.29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.30 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.31 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art.31 bis - Commissione federale di garanzia
- Art.31 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

Art.31 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

Sezione II – Organi Periferici

Art.32 - Istituzione dei Comitati Regionali

Art.33 - L'Assemblea Regionale

Art.34 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

Art.35 - Il Presidente del Comitato Regionale

Art.36 - Il Comitato Regionale

Art.37 - Delegato Regionale

Art.38 - Istituzione dei Comitati Provinciali

Art.39 - L'Assemblea Provinciale

Art.40 - Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale

Art.41 - Il Presidente del Comitato Provinciale

Art.42 - Il Comitato Provinciale

Art.43 - Il Delegato Provinciale

Sezione III - Organi di Giustizia

Art.44 - Principi generali di giustizia

Art.44 bis - Effetti della decisione di giustizia

Art.45 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

Art.45 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Art.46 - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

Art.46 bis - Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Art.47 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

Art.47 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Art.48 - Procedimenti in materia di doping

Sezione IV - Altri Organismi

Art.49 - La Segreteria Federale

Art.49 bis - Il Segretario Generale

Art.50 - La Commissione Tecnica Organizzativa di Specialità

Art.51 - La Commissione Tecnica Arbitrale

Art.52 - La Consulta

TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art.53 - Requisiti di eleggibilità

Art.54 - Incompatibilità

Art.55 - Durata delle Cariche

Art.56 - Candidature

TITOLO V - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art.57 - Patrimonio

Art.58 - Esercizio finanziario e Gestione finanziaria

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 59 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 60 - Arbitrato federale

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art.61 - Anno Sportivo Federale

Art.62 - Regolamenti Federali

Art.63 - Norma finale

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Costituzione

1. La **Federazione Italiana Voghe Tradizionali - F.I.V.T.** di seguito denominata **F.I.V.T.** già Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso - fondata a Genova nel 1963, è costituita da tutte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che, senza fini di lucro, praticano in Italia la voga a sedile fisso e la voga in piedi, a livello agonistico, promozionale, amatoriale e storico-tradizionale.
2. La **F.I.V.T.** è un'Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto lgs 23 luglio 1999, nr. 242, e successive modifiche, riconosciuta ai sensi del Decreto lgs 15/04 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., in qualità di Disciplina Sportiva Associata alla F.I.C., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed è la sola qualificata a disciplinare e regolamentare l'attività della voga a sedile fisso e della voga in piedi Italia.
3. L'ordinamento Federale è ispirato al principio democratico, a quello di legalità e trasparenza nonché a quello di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità in conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva, alle deliberazioni ed indirizzi del CIO e del CONI anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
4. La **F.I.V.T.** svolge le attività sportive e di promozione, in armonia con le deliberazioni della International Federation of Rowing Traditions (I.F.E.T.R.O.) quale organismo internazionale al quale aderisce, purché non in contrasto con gli indirizzi e le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I.
5. La **F.I.V.T.** è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare, regolamentare, organizzare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma 1.

Art.2 - Scopi

1. La **F.I.V.T.** regola, organizza, promuove e tutela le attività agonistiche, promozionali, amatoriali e storico tradizionali nel campo della voga a sedile fisso e della voga in piedi.
2. La **F.I.V.T.** regola, organizza, promuove e tutela l'attività agonistiche, promozionali, amatoriali di Remoterapia, voga a sedile fisso e voga in piedi, rivolta ai diversamente abili in armonia con le norme ed i regolamenti del Comitato Paraolimpico.
I suoi fini istituzionali sono:
 - a. Organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e internazionale lo sport agonistico, dilettantistico, promozionale e amatoriale di voga a sedile fisso e di voga in piedi su barche e scafi speciali con vogata di coppia e di punta tradizionali e nazionali (Iole – Elba – Gozzo – VIP7.50 – Happy) riconosciute ed omologate dalla Federazione;
 - b. Sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale, nonché all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dagli organismi nazionali ed internazionali al quale aderisce.
 - c. prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodiche che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e amatoriali, con l'incondizionata accettazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
 - d. Lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e contro ogni forma di violenza.
 - e. Coordinare l'attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso le Autorità locali e nazionali, le Federazioni estere e presso ogni altro ente interessato.
2. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice della Giustizia Sportiva nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
3. Lo sviluppo dell'attività tecnica si realizza mediante la costituzione di commissioni apposite per l'attuazione di programmi di formazione degli atleti, tecnici allenatori e tecnici federali, arbitri/giudici e dei dirigenti
4. La **F.I.V.T.** svolge altresì le seguenti attività, emanando se del caso direttive in merito a:

- a) affiliazione di società ed associazioni sportive
- b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali
- c) controlli sulle società ed associazioni sportive
- d) tesseramento
- e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati
- g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.

Art.3 - Durata e Sede

1. La durata della **F.I.V.T.** è illimitata e la sua sede è Genova.

TITOLO II - I SOGGETTI

Capo I - AFFILIATI E TESSERATI

Art.4 – Affiliazione

1. Sono affiliati alla **F.I.V.T.** le Società, le Sezioni Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che intendano praticare l'attività agonistica, amatoriale, promozionale e storico-tradizionale di voga a sedile fisso e di voga in piedi-senza scopi di lucro e le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale (C.F.)
2. Le Società, le Associazioni di cui al precedente comma, e che di seguito saranno indicati come "Affiliati", sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, se delegato, dal Consiglio Federale della **F.I.V.T.** e devono essere retti da uno statuto ispirato al principio della democrazia interna secondo quanto enunciato nei "principi fondamentali delle Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate" oltre che a quanto disposto dall'art. 90 della L. n. 289/02, così come modificato dalla L. n. 128 del 21.05.2004 riguardo la documentazione necessaria ai fini della Costituzione delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche e che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Anche le eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere sottoposte all'approvazione del C.O.N.I. o del Consiglio Federale se delegato.
3. Qualora sia scelto il modello della Società per azioni o Società a responsabilità limitata è fatto obbligo, pena la irricevibilità della domanda di affiliazione e di riaffiliazione, di prevedere espressamente nello Statuto societario e nell'Atto costitutivo, detratta la riserva di legge, il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4. La **F.I.V.T.** si riserva la possibilità di effettuare ispezioni o di acquisire i bilanci al fine di vigilare che gli eventuali utili conseguiti vengano totalmente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione Statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della **F.I.V.T.** cui le società e le associazioni intendono affiliarsi.
6. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 - Doveri degli Affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati **F.I.V.T.**, lo Statuto ed i Regolamenti della **F.I.V.T.**, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni Federali, con l'obbligo di mettere a disposizione dei competenti Organi Tecnici Federali i propri atleti selezionati per Rappresentative Nazionali.

2. Gli affiliati hanno il dovere di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport, e di svolgere le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
3. Gli affiliati hanno, altresì, il dovere di:
 - a. accettare la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo;
 - b. rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
 - c. osservare il principio della separazione dei poteri fra gli organi direttivi;
 - d. impegnarsi a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento, nonché di versare le somme comminate a titolo di sanzione pecuniaria da parte degli organi di Giustizia;
 - e. ispirare i propri statuti e regolamenti al principio di democrazia interna;
 - f. osservare il Codice di comportamento etico – sportivo emanato dal CONI

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a. Di partecipare alle Assemblee Nazionali secondo le norme statutarie e regolamentari e di esercitare il diritto di voto a condizione che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di svolgimento dell'assemblea, alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività ufficiale della Federazione e che nella stagione agonistica dell'anno precedente l'Assemblea abbiano partecipato a gare in calendario valevoli per la Classifica Nazionale organizzata dalla Federazione. Gli affiliati che partecipano a gare Amatoriali e Promozionali possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
 - b. Di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale.
 - c. Di organizzare manifestazioni secondo le norme Federali e Regolamentari.
 - d. Di fruire dei vantaggi, agevolazioni economiche e contributi eventualmente previsti dalla Federazione e/o dal CONI.
 - e. Di utilizzare i simboli istituzionali della **F.I.V.T.**
 - f. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

Art.7 - Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 30 novembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora fossero indette, prima di tale data, delle assemblee, gli affiliati che ancora non hanno rinnovato l'affiliazione non possono prendervi parte.

Art.8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.V.T.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla **F.I.V.T.** nei seguenti casi:
 - a. per recesso;
 - b. per scioglimento volontario;
 - c. per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia a seguito dell'accertamento, da parte di questi ultimi, di gravi infrazioni alle norme Federali
 - d. per mancata riaffiliazione annuale;
 - e. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronunzierà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.
3. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora devono alla **F.I.V.T.** ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali. Gli stessi, inoltre, sono eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex Dirigenti delle Società morose e cessate non potranno entrare a far parte della

dirigenza di altre Società, fintanto che i debiti delle Società cessate non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della Società interessata.

5. La cessazione di appartenenza alla **F.I.V.T.** comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.9 - I Tesserati

1. Le persone fisiche di ambo i sessi che fanno parte della Federazione sono:
 - a. Atleti;
 - b. Dirigenti sociali;
 - c. Soci di Società affiliate;
 - d. Medici sociali, massaggiatori sociali;
 - e. Tecnici sociali iscritti all'Albo degli Allenatori;
 - f. Giudici Arbitri o Ufficiali di gara;
 - g. Medici Federali, Tecnici Federali;
 - h. Dirigenti Federali;
 - i. Il Presidente Onorario;
 - j. I soci Onorari;
 - k. I soci Benemeriti;
2. Le persone indicate al comma 1, lett. a, b, c, d, fanno parte della **F.I.V.T.** dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza e dell'accettazione della richiesta annuale di tesseramento.
3. Le persone indicate al comma 1, lett. e-f, fanno parte della **F.I.V.T.** dal momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli Federali.
4. Le persone indicate al comma 1, lett. g, h, i, j e k, fanno parte della **F.I.V.T.** dal momento della loro nomina od elezione.

Art.10 - Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 5 del presente Statuto.
2. Gli atleti selezionati per le Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
3. Il tesserato accetta la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo. Il tesserato è tenuto all'osservanza delle norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della **F.I.V.T.** nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Etico-Sportivo emanato dal C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, possibile di adeguate sanzioni.
4. Il tesserato deve sempre mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, osservando principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport.
5. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.
6. Tutti gli atleti praticano lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della **F.I.V.T.**
7. gli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi, di cui all'art. 4 punto 6, devono altresì essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.
8. Il tesserato è tenuto a versare alla **F.I.V.T.** per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale.
9. E' fatto divieto ai tesserati coinvolti nell'attività di vertice di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della **F.I.V.T.**

Art.11 - Diritti dei Tesserati

1. **ATLETI:**
 - a. Gli è riconosciuto il diritto alla libera prestazione delle attività sportive;
 - b. Partecipano all'attività Federale attraverso i rispettivi Affiliati ove sono regolarmente tesserati;
 - c. Il vincolo che lega l'atleta all'affiliato non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di tesseramento, e le modalità di svincolo sono disciplinate nel Regolamento Organico.

- d. Hanno il diritto di indossare la divisa sportiva Federale, osservando le disposizioni emanate dalla **F.I.V.T.** in materia;
 - e. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito.
 - f. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto - è riconosciuto agli Atleti in attività che risultino tesserati alla **F.I.V.T.** nell'anno di svolgimento delle votazioni e che abbiano raggiunto la maggiore età.
 - g. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali Provinciali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nella percentuale prevista dall'art. 15 comma 3 secondo quanto previsto dal successivo art. 18, sulla base delle candidature depositate in sede delle stesse Assemblee Provinciali di categoria. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
 - h. Il totale dei rappresentanti eletti in sede provinciale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella Provincia di appartenenza rispettando il principio di equa rappresentanza tra atlete ed atleti.
 - i. L'elettorato passivo spetta all'atleta che sia cittadino italiano, maggiorenne, tesserato in attività o, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004, che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 53.
- 2. TECNICI:**
- a. Sono inquadrati presso gli Affiliati e, comunque, iscritti nell'Albo Allenatori della **F.I.V.T.**
 - b. Sono soggetti dell'ordinamento sportivo ed esercitano con lealtà sportiva le loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., delle Amministrazioni di appartenenza e della **F.I.V.T.** osservando altresì le norme e gli indirizzi della International Federation of Rowing Traditions.
 - c. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto - è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano maggiorenni, iscritti all'Albo degli Allenatori della **F.I.V.T.** e tesserati ed in attività
 - d. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali provinciali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nella percentuale prevista dall'art. 15 comma 3 secondo quanto previsto dal successivo art. 18, sulla base delle candidature depositate in sede delle stesse Assemblee Provinciali di categoria. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
 - e. Il totale dei rappresentanti eletti a livello provinciale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto di voto nella Provincia di appartenenza.
 - f. L'elettorato passivo spetta al tecnico che sia cittadino italiano, maggiorenne, iscritto all'Albo federale degli Allenatori e tesserato in attività o, come previsto all'art. 16 del decreto n.15/2004, che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 53.
- 3. GIUDICI ARBITRI**
- a. I Giudici Arbitri sono riuniti nella Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.) della **F.I.V.T.**
 - b. I Giudici Arbitri, componenti la Commissione Tecnica Arbitrale, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Regolamento delle Regate ed i Regolamenti Federali. I Giudici Arbitri non sono Organi di Giustizia della Federazione ed i loro provvedimenti non hanno, pertanto, natura giurisdizionale.
 - c. I Giudici Arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
 - d. La Commissione Tecnica Arbitrale è regolata da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure.
- 4. Presidente Onorario**
- a. L'Assemblea Nazionale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.
- 5. Soci Onorari**
- a. L'Assemblea Nazionale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Soci Onorari della **F.I.V.T.** coloro che hanno acquisito alte benemeritenze in campo remiero.
- 6. Soci Benemeriti**
- a. Il Consiglio Federale può nominare Soci Benemeriti della **F.I.V.T.** coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo remiero.

Art.12 - Tesseramento, durata e cessazione

1. Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità e i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla **F.I.V.T.** all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della **F.I.V.T.** all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati entrano a far parte della **F.I.V.T.** all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
5. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.
6. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
7. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
8. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla **F.I.V.T.** all'atto dell'iscrizione al Commissione Tecnica Arbitrale previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
9. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla **F.I.V.T.** all'atto della loro nomina e proclamazione.
10. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio Federale.
11. Il tesseramento cessa per:
 - a. le dimissioni da socio;
 - b. la cessazione dell'affiliazione del Soggetto affiliato alla **F.I.V.T.**;
 - c. la cessazione della carica o qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d. il ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
 - e. perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.
12. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
13. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art.13 - Sanzioni

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della **F.I.V.T.** sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previsti dalle norme e dalle deliberazioni federali. Inoltre gli Affiliati ed i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Capo I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art.14 - Organi ed Organismi della F.I.V.T.

1. Gli Organi della Federazione si distinguono in:
2. ORGANI CENTRALI
 - a. l'Assemblea Nazionale,

- b. il Presidente della Federazione,
 - c. il Consiglio Federale,
 - d. il Segretario Generale
 - e. il Collegio dei Revisori dei Conti
 - f. La Commissione Federale di Garanzia
 - g. l'Ufficio del Procuratore Federale.
3. **ORGANI PERIFERICI**
- a. l'Assemblea Regionale,
 - b. il Presidente del Comitato Regionale,
 - c. il Comitato Regionale,
 - d. il Delegato Regionale,
 - e. l'Assemblea Provinciale,
 - f. il Presidente del Comitato Provinciale,
 - g. il Comitato Provinciale,
 - h. il Delegato Provinciale.
4. **ORGANI DI GIUSTIZIA,**
- a. il Giudice Sportivo nazionale,
 - b. il Tribunale Federale,
 - c. la Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.
5. **ALTRI ORGANISMI**
- a. la Segreteria Federale,
 - b. la Commissione Tecnica Organizzativa di Specialità (C.T.O.),
 - c. la Commissione Tecnica Arbitrale (C.T.A.),
 - d. la Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale
6. Gli Organi centrali e gli Organi di Giustizia per il proprio funzionamento, per dare esecuzione alle rispettive delibere e provvedimenti si avvalgono della Segreteria Federale.

Capo II - ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi Centrali

Art. 15 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano tutti i poteri deliberativi. L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione salvo i casi statutariamente previsti. E' composta: dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro Delegati purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati alla **F.I.V.T.** ,dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici Allenatori rispettivamente nella misura non inferiore al 20% ed al 10% del totale dei Soggetti affiliati aventi diritto a voto, calcolato per ogni Provincia;
3. Per gli Atleti e Tecnici Allenatori, in caso d'impedimento, è ammesso il primo dei non eletti nel medesimo ambito e della medesima Provincia.
4. Ogni partecipante all'Assemblea con diritto di voto è titolare di un voto.
5. E' preclusa la partecipazione a quanti risultino colpiti da sanzioni di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione, e a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione o riaffiliazione e tesseramento.
6. I Presidenti delle Società aventi diritto a voto (ovvero i componenti il Consiglio Direttivo societario da loro appositamente delegati), al fine di garantire la massima partecipazione ai lavori delle Assemblee Nazionali di 1° grado, in caso di loro impossibilità potranno delegare un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio o il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione, in numero di :
 - 1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti,
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti,
 - 4, fino a 1.000 associazioni e società votanti,
 - 5, fino a 1.500 associazioni e società votanti,
7. I Delegati degli atleti e dei tecnici allenatori non possono rilasciare deleghe nell'Assemblea Nazionale, ma possono essere sostituiti dal primo dei non eletti come riportato dal comma 3. Gli atleti ed i tecnici

- possono rilasciare deleghe in misura non superiore a tre nelle assemblee di categoria. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle assemblee nazionali non possono rappresentare Società, tecnici allenatori o atleti né direttamente né per delega. I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, non possono rappresentare Società, tecnici allenatori, atleti, o candidati alle cariche elettive né direttamente, né per delega.
 9. L'Assemblea Nazionale Elettiva per il rinnovo delle cariche deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dei Giochi Olimpici estivi.
 10. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni sia nell'ipotesi prevista dall'art.17 comma 2 lettera a, sia tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, nonché a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale e dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.
 11. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
 12. I soggetti di cui al comma 2 del successivo art. 18 del presente statuto non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico.

Art. 16 – Convocazione e validità delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione a mezzo posta elettronica indicante la data, il luogo, l'ora di prima e di seconda convocazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto a voto, spedita almeno 40 giorni prima della data stabilita, per l'Assemblea Ordinaria; per l'Assemblea Straordinaria il termine è di 30 giorni.
2. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee Straordinarie indette per procedere al rinnovo totale o parziale di Organi Federali per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto quella di uno o più membri, il termine di 30 giorni di cui al precedente comma, può essere ridotto fino a 20 giorni.
3. Le Assemblee Nazionali Ordinarie o Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, con la presenza di almeno i 1/4 degli aventi diritto a voto .salvo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.
4. Per le Assemblee Nazionali funge da Commissione Verifica Poteri la Corte Federale di Appello integrata con i membri del Tribunale Federale; la presidenza è affidata al Presidente della Corte Federale di Appello o, in sua assenza, a quello del Tribunale Federale. I componenti della C. V. P. e della Commissione Scrutinio non possono comunque essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

Art.17 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. **L'Assemblea Nazionale Ordinaria:**
 - a. approva i bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica Assembleare alla fini di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
 - b. elegge con votazione separate e successive:
 - i. il Presidente della Federazione
 - ii. i componenti il Consiglio Federale
 - iii. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. **L'Assemblea Nazionale Straordinaria:**
 - a. elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo.
 - b. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
 - c. delibera lo scioglimento della Federazione.
 - d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

- e. In caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci approvati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
3. **L'Assemblea Nazionale Straordinaria** previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art.18 - Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto al voto, i delegati degli atleti e i delegati dei tecnici allenatori nella percentuale prevista dall'art. 15 comma 3 ed eletti con le modalità previste dal successivo comma.
2. Partecipano inoltre senza diritto di voto il Presidente ed i Consiglieri Federali, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, il Procuratore Federale, il Giudice Sportivo Nazionale, i Presidenti degli Organi di Giustizia Federale, il Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale, il Presidente della Commissione Tecnica Organizzativa, il Presidente Onorario e i soci Onorari e Benemeriti, i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto e i candidati alle cariche Federali. Possono assistere all'Assemblea Nazionale tutti i restanti membri degli Organi periferici nonché quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.
3. All'interno della propria Società i Tecnici Allenatori maggiorenni tesserati e in attività e regolarmente iscritti all'Albo, e gli Atleti maggiorenni e regolarmente tesserati ed in attività eleggono un proprio rappresentante che partecipa alle Assemblee Provinciali e Regionali con diritto di voto. Detti rappresentanti eleggono, tra di loro, in opportuna Assemblea Provinciale, a cui partecipano con diritto di voto per l'elezione dei delegati in quota tecnici allenatori i Tecnici Federali residenti nella Provincia, i delegati per l'Assemblea Nazionale con le modalità di cui all'Art. 15, comma 3. La Segreteria Federale redigerà l'elenco dei delegati ammessi all'Assemblea Nazionale in base ai verbali di votazione ricevuti dai Comitati o Delegazioni Provinciali, per il numero di Delegati spettante a ciascuna Provincia sulla base dei calcoli di cui all'art. 15 comma 3 del presente Statuto.
4. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.

Art.19 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati salvo che per l'elezione del Presidente Federale, per la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Federazione.
2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto.
3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità. Anche l'elezione degli scrutatori avviene con le medesime modalità di cui sopra.

Art.20 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinante e specifiche devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.
6. Le modifiche allo Statuto che dovranno essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art.21 - Proposta di scioglimento della F.I.V.T.

1. La proposta di scioglimento della **F.I.V.T.** deve attenersi alle disposizioni previste in materia dal Codice Civile per le persone giuridiche.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 delle Società aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della **F.I.V.T.** è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto.
4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della **F.I.V.T.** e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui sopra.

Art.22 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della **F.I.V.T.** e ne firma gli atti.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnica-sportiva.
Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
3. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
5. Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
6. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
7. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
8. Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.
9. In caso di impedimento definitivo, decade il Consiglio Federale, il Vicepresidente Vicario che ha assunto la reggenza provvisoria della **F.I.V.T.** è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria che deve effettivamente avere luogo nei trenta giorni successivi.
10. In caso di dimissioni del presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30.
11. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
12. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione erogata e purché non riguardi l'applicazione di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
13. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
14. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
15. Il Presidente Federale che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

16. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata una nuova votazione a cui egli non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
17. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 2 comma 6, del decreto n.15/2004, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del C.O.N.I. tenutesi il 19 maggio 2005.
18. Il Presidente sottopone al Consiglio Federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

Art.23 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 8 Consiglieri, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti; il Presidente sarà eletto da tutti gli aventi diritto a voto, 6 consiglieri saranno eletti dagli Affiliati aventi diritto al voto, 1 consigliere sarà eletto dai Delegati degli atleti ed 1 sarà eletto dai Delegati dei tecnici allenatori.
2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, o un suo delegato.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie - scegliendoli fra i consiglieri. Il Vicepresidente Vicario sarà il più anziano di carica ed in caso di parità il più anziano di età. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.
4. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente Vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente Federale.
5. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. I Consiglieri Federali che - salvo legittimo impedimento - non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art.24 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale, che deve essere convocato (per scritto con invio Postale Prioritario o per fax o per e-mail, in caso di e-mail è richiesta la conferma di ricezione) 15 giorni prima, si riunisce:
 - a. su convocazione del Presidente Federale;
 - b. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono altresì, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno **4 volte** nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 4 Consiglieri.
5. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.25 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione
 - a) Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico – sportivo
 - b) Valuta i risultati sportivi conseguiti
 - c) Vigila sul buon andamento della gestione federale

Predisporre i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

In particolare, oltre a quanto sancito all'art.23, comma 3:

- a. realizza i fini di cui all'art. 2;
- b. delibera la Relazione di gestione del Presidente federale che correda il bilancio consuntivo

- c. in ossequio al disposto dal decreto legislativo N. 15/2004 delibera il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I., da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e all'approvazione ottenuta lo pubblicizza per il tramite del sito Federale.
 - d. delibera e trasmette al C.O.N.I. per l'approvazione il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia;
 - e. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - f. ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - g. delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - h. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - i. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - j. determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - k. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo i casi di cui all'art.15, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
 - l. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee periferiche per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
 - m. lo scioglimento degli Organi periferici avviene in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi in parola, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Il Consiglio nominerà un Commissario che entro 90 giorni dovrà indire un'assemblea per la ricostruzione degli Organi
 - n. nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - o. nomina le Commissioni e i Commissari;
 - p. nomina, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di giustizia, i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
 - q. nomina i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
 - r. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, purché non riguardi sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;
 - s. può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinanti esclusi quelli di funzioni di competenza esclusiva;
 - t. è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ad eccezione delle disposizioni di recepimento e attuazione dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva la cui interpretazione autentica è di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;
 - u. delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni se delegato dal C.O.N.I.
2. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto.

Art.26 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:
 - a. per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente Federale;
 - b. per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali
2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
 - a. dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale resta in carica per l'ordinaria Amministrazione unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vice Presidente fino all'espletamento, per il rinnovo delle cariche, dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni ed aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
 - b. impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a) dal Vicepresidente Vicario o, in assenza, dall'altro Vicepresidente, che nel frattempo espleta l'ordinaria amministrazione;
 - c. dimissioni contemporanee in quanto presentate in arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: si avrà decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui

- spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub a) per il rinnovo delle cariche.
3. la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale, in particolare alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Ufficio del Procuratore Federale
 4. le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.
 5. la decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutte le nomine effettuate dallo stesso ad eccezione dei componenti della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale, degli Organi di Giustizia e del collegio dei Revisori dei Conti.

Art.27 - Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o, altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, è prevista integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti nelle rispettive liste purché gli stessi abbiano conseguito un numero di voti pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni, che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
2. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'Organo dovrà essere obbligatoriamente convocata un'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha compromesso la detta funzionalità. Tale Assemblea dovrà essere celebrata nei 30 giorni successivi.

Art.28 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti in rappresentanza dei Tecnici e degli atleti.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

Art.29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I. comunque in conformità alla normativa vigente
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
3. I membri effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione, previo invito della Segreteria Federale.
4. In caso di dimissioni o morte del membro effettivo del Collegio lo stesso viene sostituito dal primo dei membri supplenti come disposto all'art. 2401 del Codice Civile.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta.

Art.30 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della **F.I.V.T.**;
 - c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d. redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e. vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
3. Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.V.T. previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art.31 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
2. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente, si dovrà provvedere a convocare entro 60 giorni e celebrare nei successivi 30 giorni un'Assemblea Straordinaria per l'integrazione del Collegio.
3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età.
4. Sono cause di decadenza dalla carica:
 - a. la perdita dei requisiti;
 - b. la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori;
 - c. l'assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Federale o a due riunioni del Collegio.

Art.31 bis – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 31 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore Federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art.31 quater - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Sezione II – Organi Periferici

Art.32 - Istituzione dei Comitati Regionali

1. In ogni Regione in cui vi siano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, dispone, con propria deliberazione, la costituzione di un Comitato Regionale retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 4 membri.
2. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di Regione, salvo deroga del Consiglio Federale, su richiesta del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.
4. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo posta elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, agli aventi diritto a voto e nomina la Commissione Verifica Poteri.
5. Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato.

Art. 33 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita dagli Affiliati o loro delegati aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 6 lettera a) residenti nella Regione e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici allenatori eletti Ai sensi dell'art. 18 comma 4. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Tecnici Federali della Regione se in possesso dei requisiti.
2. E' indetta dal Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente salvo i casi statutariamente previsti.
3. L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi olimpici estivi.

4. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica spedita almeno 40 giorni prima della data stabilita, agli aventi diritto al voto, con relativi allegati.
5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti al Comitato Regionale, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, o la metà più uno degli Atleti o dei Tecnici aventi diritto al voto, deve essere convocata l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
6. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri Affiliati, Il Presidente Federale, i componenti il Consiglio Federale ed i rappresentanti degli altri Organi Federali ed eventuali altre persone che il Presidente o il Comitato Regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
7. Nelle Assemblee Regionali è consentito il rilascio al massimo di deleghe come da tabella sottostante. I Consiglieri ed i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, ne i candidati non possono rappresentare Società né direttamente, né per delega.
8. Tabella:
 - 1 oltre le 20 società votanti,
 - 2 oltre le 50 società votanti
 - 3 oltre le 100 società votanti
 - 4 oltre le 200 società votanti
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel successivo, si rinvia alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art.34 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale;
 - b. vota la Relazione tecnico-morale della gestione del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio Regionale, unitamente al Presidente Regionale;
 - c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 26 e 27.

Art.35 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale, regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art.56 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza più uno dei voti presenti o rappresentati.
2. Rappresenta la **F.I.V.T.** nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; la rappresentanza è ai soli fini sportivi e non negoziali.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della **F.I.V.T.**
4. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Art.36 - Il Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale viene istituito qualora vi siano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto nella Regione.
2. Il Consiglio Regionale è composto da un Presidente, Due Rappresentanti gli Affiliati, un Rappresentante gli atleti e un Rappresentante i tecnici allenatori.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale composta da tutti i partecipanti con diritto di voto. Due Consiglieri sono eletti dai Presidenti degli Affiliati o loro rappresentanti, uno dai rappresentanti societari degli atleti ed uno dai rappresentanti societari dei tecnici allenatori, compresi i tecnici federali residenti nella Regione. Ogni avente diritto a voto è titolare di un voto. Per gli Atleti ed i Tecnici in caso di impedimento subentra il supplente eletto nel medesimo ambito societario.

4. Assolve ai compiti: di organizzare le fasi regionali dei Campionati, di approvare le competizioni a carattere regionale, di gestire i fondi affidatigli per l'attività regionale con l'obbligo di rendiconto.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organismi periferici a livello regionale.

Art.37 - Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale quando nella Regione non sono presenti perlomeno 10 Affiliati con diritto di voto.
2. L'incarico è quadriennale e coincide con il ciclo olimpico.
3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

Art.38 - Istituzione dei Comitati Provinciali

1. In ogni Provincia in cui vi siano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, può disporre, con propria deliberazione, la costituzione di un Comitato Provinciale retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 4 membri come stabilito per i Comitati Regionali Art.36 punto 2.
2. Il Comitato Provinciale ha sede nel Capoluogo di Provincia, salvo deroga del Consiglio Federale su richiesta del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio olimpico.
4. Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, che viene convocata dal Presidente della Federazione a mezzo posta elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita, agli aventi diritto a voto e nomina la Commissione Verifica Poteri.

Art.39 - L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dagli Affiliati o loro delegati aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 6 residenti nella Provincia, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici allenatori eletti ai sensi dell'art. 18 comma 4. Tutti i partecipanti all'Assemblea con diritto a voto eleggono il Presidente, 2 Consiglieri sono eletti dai Presidenti degli Affiliati o loro delegati, 1 Consigliere è eletto dai delegati di Società degli atleti e 1 Consigliere è eletto dai delegati di Società degli allenatori. Partecipano altresì con diritto di voto i Tecnici Federali residenti nella Provincia. Tutti gli aventi diritto a voto sono titolari di un voto, gli affiliati possono essere portatori di una sola delega, come disposto al comma 8. Per gli Atleti e i Tecnici Allenatori in caso d'impedimento è ammesso il primo dei non eletti nell'ambito societario.
2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente salvo i casi statutariamente previsti.
3. La data della prima Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva di costituzione dell'Organo è stabilita dal Consiglio Federale.
4. L'Assemblea Provinciale deve essere tenuta entro il 31 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
5. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica con relativi allegati, agli aventi diritto al voto, almeno 40 giorni prima della data stabilita.
6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti al Comitato Provinciale, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale, o la metà più uno degli Atleti o dei Tecnici aventi diritto al voto, deve essere convocata l'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri Affiliati, il Presidente Nazionale e i componenti il Consiglio Federale e i rappresentanti degli altri organi Federali ed eventuali altre persone che il Presidente o il Comitato Provinciale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive provinciali.
8. Nelle Assemblee Provinciali la delega è possibile a condizione che il numero degli affiliati, con diritto di voto nella provincia, sia superiore a dieci. il Presidente provinciale ed i candidati non possono rappresentare società per voto e per delega.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel successivo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art.40 - Attribuzioni dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale Ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Provinciale;
 - b. vota la Relazione tecnico-morale della gestione del Comitato Provinciale predisposta dal Consiglio Provinciale, unitamente al Presidente provinciale;
 - c. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Provinciale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza anticipata del Consiglio Provinciale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere i singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 26 e 27.

Art.41 - Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall' Assemblea Provinciale, regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art.56.
2. Rappresenta la **F.I.V.T.** nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. La rappresentanza è ai soli fini sportivi e non negoziali.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento Organico per il Presidente della **F.I.V.T.**
4. E' responsabile unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Federale.

Art.42 - Il Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale può essere istituito qualora vi siano almeno 10 Società affiliate con diritto a voto nella Provincia.
2. Il comitato Provinciale è retto da un Consiglio composto da un Presidente, eletto da tutti gli aventi diritto a voto, Due Consiglieri eletti dagli Affiliati, un atleta eletto dai rappresentanti degli atleti, un tecnico allenatori eletto dai rappresentanti dei tecnici allenatori.
3. Esso è eletto dall'Assemblea Provinciale Ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Assolve ai compiti di collaborare con il Comitato Regionale, di ricevere ed istruire le domande di prima affiliazione, di organizzare le fasi provinciali dei Campionati, di approvare le competizioni a carattere provinciale, di gestire i fondi affidatigli per l'attività provinciale con l'obbligo di rendiconto.
5. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art.43 - Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province dove ancora non sia costituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale, nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale e coincide con il ciclo olimpico.
3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato provinciale.

Sezione III - Organi di Giustizia

Art.44 - Principi generali di giustizia

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
6. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.
9. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
10. La Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con le Procure Federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.
11. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
12. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio de Procuratore Federale.
13. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' disposta secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia.
14. In materia di doping le attribuzioni ed i procedimenti sono quelli stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
15. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, o di altra disposizione loro applicabile.
16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art.44 bis - Effetti della decisione di giustizia

1. Qualsiasi decisione degli Organi di Giustizia che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto immediato nei confronti degli altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.
2. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale sulla base di considerazioni di merito sportivo deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad una competizione.

Art.45 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice Sportivo Nazionale si compone di due componenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.
2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

Art. 45 bis - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice Sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art.46 - Istituzione, nomina e composizione della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

1. I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello sono i medesimi della Corte Federale di Appello.
2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.
3. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 46 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art.47 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia; i componenti della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio federale, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale Federale ed alla elezione quali componenti della Corte Federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di quattro componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art.47 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art.48 - Procedimenti in materia di doping

2. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Sezione IV - Altri Organismi

Art.49 - La Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali, per assolvere i compiti e per esercitare le funzioni che le sono attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali. Essa è retta dal Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei tesserati della Federazione.
3. Il Segretario Generale assiste, nella sua qualifica, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale, e ne redige i verbali. Costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria sono definiti dal Regolamento Organico.

Art. 49 bis Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della **F.I.V.T.** prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a. esercita le funzioni dalle norme conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla **F.I.V.T.**;

- c. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della **F.I.V.T.**;
- d. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della **F.I.V.T.**;
- e. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art.50 - La Commissione Tecnica Organizzativa di Specialità

1. L'Attività tecnica della Federazione è regolata da un'apposita Commissione di nomina consiliare costituita da un Presidente e almeno un membro per ogni specialità.
2. La Commissione sovrintende, sul piano tecnico, alle attività ed alle attrezzature della Federazione.
3. E' di competenza della Commissione:
 - a. proporre eventuali modifiche ai Regolamenti tecnici, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;
 - b. controllare e punzonare le imbarcazioni di nuova costruzione ed effettuare controlli su imbarcazioni e remi usati;
 - c. curare l'organizzazione e l'aggiornamento degli allenatori;
 - d. formulare pareri sull'efficienza dei campi di regata.

Art.51 - La Commissione Tecnica Arbitrale

1. La Commissione Tecnica Arbitrale, preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici Arbitri, è composta da un Presidente, proposto dal Consiglio Federale, ed eletto dall'assemblea del Collegio Arbitrale e da due membri, designati con votazione dall'Assemblea del Collegio Arbitrale.
2. La C.T.A. è disciplinata da un proprio Regolamento deliberato dal Consiglio Federale ed opera autonomamente in collaborazione con la Segreteria Federale nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti.

Art.52 - La Consulta

1. Alla Consulta partecipano i Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali, il Presidente della Commissione Tecnica Organizzativa, dal Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale, dai Consiglieri Federali e deve essere presieduta dal Presidente Federale, o su espressa delega da un Consigliere Federale.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente Federale almeno una volta l'anno, se opportuno.
3. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.

TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art.53 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno ovvero con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - c. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,

- delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
- d. I candidati alle cariche devono essere tesserati alla Federazione alla presentazione della candidatura.
 - e. Gli atleti ed i tecnici devono essere in attività o devono essere stati tesserati per due anni nell'ultimo decennio.
 - f. Gli atleti, oltre ai requisiti richiesti, devono aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a gare di livello nazionale o almeno regionale.
 - g. l'iscrizione all'Albo per i Tecnici Federali e Tecnici allenatori.
2. Il requisito di cui al punto del comma 1 lettera d non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri componenti gli Organi di Giustizia Federali Centrali.
 3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.
 4. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. e/o la Federazione.
 5. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping W.A.D.A.
 6. E' richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori dei Conti di tutti i membri, elettivi e di nomina, componenti il Collegio. Per i membri componenti gli Organi di Giustizia Federali Centrali deve essere richiesta la laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità. Tali soggetti possono essere scelti anche tra non Tesserati alla Federazione.
 7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.
 8. Tutti i componenti gli Organi Federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

Art.54- Incompatibilità

1. Salvo quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, la carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Sociale sia centrale che periferica sempre nell'ambito della **F.I.V.T.**
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale sempre nell'ambito della **F.I.V.T.**
3. Le cariche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. Le qualifiche di Ufficiale di Gara e di componente delle Giurie di Gara, compreso il Presidente delle stesse, sono incompatibili con le cariche federali, con qualsiasi altra carica sociale e con l'iscrizione all'Albo degli Allenatori.
5. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
6. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
7. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
8. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

Art.55 - Durata delle Cariche

1. Nelle Regioni e Province dove non si raggiunge il numero di società affiliate tali da formare un comitato il Consiglio Federale nomina i Delegati Regionali e Provinciali che rivestono una carica di durata quadriennale.
2. Fermo restando quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per gli Organi di giustizia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli Organi cui le stesse si riferiscono.

3. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo scioglimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art.56 - Candidature

1. Fermo restando quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per gli Organi di giustizia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.
2. I membri uscenti di qualsiasi Organo, centrale o periferico, alla scadenza naturale del mandato, possono ricandidarsi per lo stesso Organo.
3. Tutti i candidati dovranno inoltrare la propria candidatura entro 30 giorni dalla convocazione dell'Assemblea elettiva, ridotto a 20 giorni nelle ipotesi di Assemblea Straordinaria.
4. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea. Alla candidatura deve essere allegata un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso alla mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla pubblicazione sul sito web federale.
6. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, salvo quanto previsto al precedente art. 44. Tuttavia, il Consiglio Federale può prevedere indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. In tal caso il Consiglio federale determina l'ammontare delle indennità in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art.57 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della **F.I.V.T.** è costituito da:
 - a. Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie.
 - b. Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide.
 - c. Patrimonio netto.
 - d. Debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.58 - Esercizio finanziario e Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria della
3. si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità.
4. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
5. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative), da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
6. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio di esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., sul sito internet della federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
7. Qualora la **F.I.V.T.** costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale con le stesse modalità previste al comma 5, ed

TITOLO VI – CONTROVERSIE

Art. 59 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, di natura meramente patrimoniale, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 61 - Anno Sportivo Federale

1. L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

Art.62- Regolamenti Federali

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.

2. I Regolamenti di Giustizia e Disciplina, i regolamenti attuativi dello Statuto e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale e, perché abbiano efficacia, devono essere sottoposti all'approvazione dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art.63 – Norma finale

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o provvedimento equivalente.